

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010.548.8561
email: luigimoreno.costa@regione.liguria.it

Funzionario referente: Dott. Attilio Profumo tel. 010.548.8530
email: attilio.profumo@regione.liguria.it

Determinazione n. 131 del 04/06/2015

Oggetto: Indizione di gara a procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei. Numero gara 6063530 (Cig 628007844F). Importo complessivo presunto di € 10.676.969,32 (I.V.A. esclusa).

IL DIRETTORE DELL'AREA

Vista la Legge della Regione Liguria 03/04/2007 n. 14 che ha previsto l'istituzione di una Centrale Regionale di Acquisto, ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi;

Vista la Legge della Regione Liguria 06/11/2012 n. 34 con la quale le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto (CRA), ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, già disciplinate dalla L.R. n.14/2007 e s.m.i. sono state assegnate, a decorrere dall'01/01/2013 ad apposita area dell'Agenzia Regionale Sanitaria (ARS);

Vista la deliberazione n. 87 dell'01/02/2013 con la quale la Giunta della Regione Liguria ha approvato le conseguenti modifiche statutarie e regolamentari dell'ARS adottate con determinazione n. 91 del 28/12/2012 del Commissario Straordinario dell'ARS;

Visti gli artt. 8 e 9 del Regolamento di Organizzazione e funzionamento in materia di competenze del direttore e dei dirigenti dell'Area CRA;

Preso debitamente atto del disposto della Deliberazione n. 685 del 21/05/2015 della Giunta Regionale della Liguria, al cui contenuto necessariamente si rinvia, con la quale si era proceduto ad operare l'individuazione dei centri prescrittori del Medicinale per l'Epatite cronica C Harvoni (Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir) prevedendo, altresì, che esso fosse distribuito, in via esclusiva, dalle Strutture Pubbliche del Servizio Sanitario Regionale;

Ritenuto, conseguentemente, necessario provvedere all'approvvigionamento dei quantitativi del Farmaco sopracitato da fornire alle Strutture in questione, sulla base dei relativi fabbisogni quali risultano essere stati individuati dalle stesse;

Precisato che, per quanto riguarda il centro prescrittore della Asl 2 Savonese individuato dalla Deliberazione n. 685 del 21/05/2015 della Giunta Regionale della Liguria, non è stato comunicato ad oggi il numero di pazienti da trattare con il farmaco oggetto della procedura e che pertanto ci si riserva l'acquisizione del suddetto farmaco con successiva procedura negoziata;

Ritenuto di individuare il Responsabile Unico della Procedura (RUP), ai sensi dell'art. 272 del Regolamento di attuazione del Codice contratti pubblici di lavori, servizi, forniture (D.P.R. n. 207/2010), nella persona del Dirigente della Centrale Regionale di Acquisto, dott. Luigi Moreno Costa;

Verificata la necessità di ricorrere, per l'acquisizione della fornitura del Farmaco in questione alla procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., in quanto la Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir, nella Forma Farmaceutica e nel Dosaggio richiesti (Comprese rivestite con film Mg. 90/Mg. 400), come risulta anche da un'approfondita consultazione operata sulle competenti Banche Dati, può essere fornita da un unico Fornitore, risultante commercializzarla in regime di privativa industriale, individuato nella Ditta Gilead Sciences S.R.L., Via Melchiorre Gioia n. 26 – 20124 Milano (MI);

Visto l'art. 57 comma 2 – lettera b) del Decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. che prevede la possibilità di affidare le forniture mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

Ritenuto per le motivazioni di cui in narrativa:

- o di indire una procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 - comma 2 lettera b) - del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei, per un importo complessivo presunto di € 10.676.969,32 (I.V.A. esclusa), procedendo all'inoltro di lettera di invito alla ditta Ditta Gilead Sciences S.R.L. - Via Melchiorre Gioia n. 26 - 20124 Milano (MI);
- o di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito Web Aziendale www.acquistiliguria.it;
- o di approvare in ordine all'esperimento della procedura di gara sopra menzionata i seguenti atti:
 - Lettera di invito procedura in esclusiva
 - Allegati: Sez. A – Capitolato Tecnico
 - Sez. B – Capitolato Speciale
 - Sez. B1 - Fabbisogni
 - Sezione C: Convenzione di fornitura
 - Sezione D: Ordinativo di fornitura
 - Fac-simile Istanza di partecipazione - Allegato F1
 - Fac-simile Offerta economica - Allegato F2
 - Fac-simile Offerta economica – Allegato ad F2

Su proposta del Dirigente responsabile, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ARS:

D E T E R M I N A

- o Di indire gara a procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 - comma 2 lettera b) –del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per la fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO. I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei, per un importo complessivo presunto di € 10.676.969,32 (I.V.A. esclusa);
- o Di approvare in ordine all'esperimento della gara i seguenti atti:
 - Lettera di invito procedura in esclusiva
 - Allegati: Sez. A – Capitolato Tecnico
 - Sez. B – Capitolato Speciale
 - Sez. B1 - Fabbisogni
 - Sezione C: Convenzione di fornitura
 - Sezione D: Ordinativo di fornitura
 - Fac-simile Istanza di partecipazione - Allegato F1
 - Fac-simile Offerta economica - Allegato F2
 - Fac-simile Offerta economica – Allegato ad F2

che si allegano alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.



Centrale Regionale di Acquisto

- Di dare, altresì, atto che il presente provvedimento è composto da n. 3 (tre) pagine oltre gli allegati.

IL DIRETTORE DELL'AREA
CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
(Dott. Giorgio SACCO)



LMC/ap

Dirigente responsabile: Dott. Luigi Moreno COSTA tel. 010.548.8561
email: luigimoreno.costa@regione.liguria.it
Funzionario referente: Dott. Attilio Profumo tel. 010.548.8530
email: attilio.profumo@regione.liguria.it

Genova,

Prot.

Spett. Ditta GILEAD SCIENCES S.R.L.
Via Melchiorre Gioia n. 26
20124 Milano (Milano)
ufficiogaregilead@legalmail.it

OGGETTO: Invito alla gara a procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei. Numero gara 6063530 (Cig 628007844F). Importo complessivo presunto di € 10.676.969,32 (I.V.A. esclusa).

Codesta Spettabile Impresa è invitata a presentare offerta, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per la fornitura in esclusiva della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria.

1. Oggetto e importo

La gara si svolge sotto forma di procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ed ha per oggetto la fornitura in esclusiva della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni (Cig **628007844F**) – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei, per un Importo complessivo presunto di € **10.676.969,32** (I.V.A. esclusa).

La fornitura è costituita da un unico Lotto di seguito meglio precisato:

Lotto	Codice CIG	Descrizione	Importo in € (I.V.A. esclusa)
1	628007844F	Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400	€ 10.676.969,32

Le caratteristiche specifiche dei prodotti oggetto di gara, i rispettivi quantitativi semestrali, nonché le modalità di effettuazione della fornitura, sono descritti analiticamente nel Capitolato Tecnico (sez. A) e nel Capitolato Speciale di fornitura (sez. B).

2. Durata, decorrenza

Il contratto di fornitura avrà la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, dalla stipula della Convenzione di fornitura.

Centrale Regionale di Acquisto

I contratti stipulati dai singoli enti (AA.SS.LL., EE. OO., I.R.C.C.S.) c.d. "ordinativi di fornitura", non potranno avere scadenza successiva a quella della Convenzione di fornitura sottoscritta dalla Centrale Regionale di Acquisto.

L'aggiudicatario avrà tuttavia l'obbligo di continuare la fornitura e la relativa gestione di quanto in oggetto, alle condizioni economiche pattuite fino a quando non sarà concluso un nuovo contratto e, comunque, non oltre 180 giorni dalla scadenza del contratto stesso.

3. Modalità di presentazione dell'offerta

Per partecipare alla gara in oggetto la Ditta dovrà far pervenire, pena esclusione, **entro le ore 12,00 del giorno 11/06/2015** a mezzo posta certificata alla seguente casella:
cra@pecarsliguria.it

la Pec dovrà recare oggetto: **"Procedura negoziata in esclusiva, Farmaco Harvoni"**.

E contenere la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a) **Istanza di partecipazione alla procedura**, come da modello allegato (**Allegato F1**).

La dichiarazione di cui al punto a), deve essere sottoscritta dal rappresentante legale o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e deve essere accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.

b) **Attestazione** comprovante il versamento del contributo sugli appalti dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i seguenti importi:

Lotto	Codice CIG	Importo semestrale lotto (esclusa I.V.A.)	Importo contributo (espresso in Euro)
1	628007844F	€ 10.676.969,32	€ 200.00

⇒ nel caso di versamento on-line: copia stampata della ricevuta di pagamento, trasmessa dal sistema di riscossione;

⇒ nel caso di versamento tramite la rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini: l'originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita;

⇒ solo per gli operatori economici esteri: ricevuta del bonifico bancario internazionale effettuato sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura e il lotto al quale si intende partecipare.

c) **Documento attestante l'attribuzione del PASSOE rilasciato da parte del Servizio AVCPASS, firmato dall'operatore economico**; il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio di CIG; la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso detto sistema.

d) **Copia della Lettera di invito, del Capitolato Tecnico (sezione A) e del Capitolato Speciale (Sezioni "B", "B1") sottoscritti per accettazione in calce ad ogni singola pagina dal Legale Rappresentante dell'Impresa**. Nel caso in cui gli atti siano sottoscritti da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta

Centrale Regionale di Acquisto

copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 commi 2 e 3, del D.P.R. n. 445/2000.

OFFERTA ECONOMICA

l'offerta economica, redatta in lingua italiana, in carta legale o resa tale.

Il prezzo unitario posto a base negoziale (a Compresa) ammonta ad € 484,52393 (I.V.A. esclusa).

L'offerta economica dovrà essere compilata in precisa conformità **all'Allegato F2** in lingua italiana, in cifre e in lettere, in carta legale o resa tale, senza riserve né condizioni, valida per 270 giorni dalla data di scadenza di presentazione della stessa, debitamente timbrata e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare l'offerente, accompagnata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore e cioè dal Legale Rappresentante o da un Procuratore fornito dei necessari poteri dell'Impresa stessa;

Per la compilazione delle schede di offerta valgono le seguenti istruzioni:

- i prezzi offerti dovranno essere indicati con massimo cinque cifre decimali;
- sulla scheda devono essere indicati i dati del Produttore: denominazione e ragione sociale, nazionalità e partita IVA;
- costo della sicurezza;
- ogni scheda deve essere datata, timbrata e firmata su ogni pagina per esteso ed in modo leggibile dal titolare/legale rappresentante dell'Impresa;

L'invio del Plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della Centrale di Acquisto ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, non pervengano entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione.

4. Modalità di svolgimento della gara

La Centrale Regionale di Acquisto sita in via G. D'Annunzio 64 (2° piano) – 16121 Genova, in una seduta presieduta dal Dirigente Responsabile del procedimento (RUP) o suo delegato, procederà:

1. alla verifica delle Documentazioni "Amministrativa" e "Offerta Economica";
2. alla conferma della corrispondenza del PASSOE a quanto riportato sulla domanda di partecipazione;
3. all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'AVCP;
4. a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006.

Della seduta in questione verrà redatto Verbale.

5. Riserva di non aggiudicazione

La Centrale di Acquisto si riserva, ai sensi dell'art. 81 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui l'offerta risulti non congrua.

6. Doveri di soccorso

Ai sensi dell'art. 39 commi 1 e 2 D.L. n. 90/2014, convertito con L. 11.8.2014, n. 114 che ha novellato gli art. 38 e 46 D. Lgs n.163/2006, **la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma 2 dell'art. 38 D. Lgs n.163/2006, nonché ogni altra ipotesi di mancanza, incompletezza e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, alla lettera di invito alla gara, obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Centrale di Acquisto, della sanzione pecuniaria in misura del cinque per mille del valore della procedura (commisurato ai**

Centrale Regionale di Acquisto

lotti partecipati rispetto ai quali rileva l'irregolarità e comprensivo dell'eventuale opzione di rinnovo) e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

In tal caso, la Centrale assegna al concorrente un termine di dieci giorni naturali e consecutivi, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di cui al periodo precedente il concorrente è escluso dalla procedura.

Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la Centrale non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione.

Il dovere di soccorso ha il limite intrinseco della inalterabilità del contenuto dell'offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza, che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità della condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla procedura. Il soccorso istruttorio non può in nessun caso alterare la par condicio, il libero gioco della concorrenza in quanto violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento della azione amministrativa.

Costituiscono irregolarità essenziali, a mero titolo di esempio, per quanto riguarda i contenuti della busta amministrativa l'inesattezza del contributo di gara CIG versato o la mancata allegazione del versamento effettuato nei tempi di legge **e)**, la mancanza o l'eventuale incompletezza dei documenti di cui al punto **a)**.

A mero titolo di esempio costituiscono irregolarità essenziale, sanabile con le modalità di cui sopra, per quanto riguarda i contenuti della busta economica la mancata sottoscrizione dell'offerta (determinazione ANAC n. 1 dell'8.1.2015).

Ogni eventuale altra mancanza o contraddizione, in quanto comportante incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta o comunque su suoi elementi essenziali, ovvero sulla provenienza dell'offerta stessa, comporterà esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 46.1bis del d. lgs. n. 163/2006.

Comporterà altresì l'esclusione dalla procedura l'omesso versamento del contributo di gara all'ANAC ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e della determinazione ANAC n. 1 dell'8.1.2015.

7. Adempimenti successivi

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Centrale di Acquisto provvederà, all'**aggiudicazione definitiva** a seguito di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006.

Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva la Centrale di Acquisto provvederà alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.

Entro 20 giorni dalla notifica dell'avviso di aggiudicazione, la Centrale procederà alla verifica, tramite il sistema AVCPASS dei requisiti di carattere generale della Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.

L'aggiudicazione definitiva diventa **efficace** dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

A seguito dell'aggiudicazione definitiva è fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di fornitura avrà luogo entro il termine di **60 giorni**, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura sarà stipulata secondo le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 e la loro registrazione sarà a cura della Centrale di Acquisto.

Centrale Regionale di Acquisto

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

L'aggiudicatario resta impegnato alla stipula del contratto per 270 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

Prima della stipula della Convenzione e comunque entro il termine fissato dalla Centrale di Acquisto l'aggiudicatario dovrà fornire, a pena di decadenza, tutti i documenti necessari all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, nonché la garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

In esecuzione a quanto disposto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., l'importo della **cauzione definitiva** potrà essere ridotto del 50% nel caso in cui la Ditta aggiudicataria risulti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000.

8. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, si informa che:

- ✓ il trattamento dei dati raccolti è finalizzato allo svolgimento della presente procedura ed all'eventuale successiva instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ i suddetti dati vengono raccolti in archivio cartaceo e informatico nel rispetto del segreto d'ufficio e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, fatta salva la necessaria pubblicità della procedura, ai sensi delle leggi vigenti e fermi restando i principi in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- ✓ il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto pregiudica la partecipazione alla gara e la successiva eventuale instaurazione e gestione del rapporto contrattuale;
- ✓ la comunicazione dei dati alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria viene effettuata in esecuzione di obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; la diffusione dei dati avviene ai sensi della vigente normativa in materia di pubblicità delle procedure ;
- ✓ l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art.7 – "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" – del D.Lgs. n.196 del 30/06/2003, fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.

9. Comunicazioni inerenti alla procedura di gara

Le comunicazioni attinenti alla procedura de qua saranno pubblicate nei termini di legge sul sito www.acquistiliguria.it - sezione "Gare".

Allegati: Sez. A -- Capitolato Tecnico
Sez. B -- Capitolato Speciale
Sez. B1 - Fabbisogni
Sezione C: Convenzione di fornitura
Sezione D: Ordinativo di fornitura
Fac-simile Istanza di partecipazione - Allegato F1
Fac-simile Offerta economica - Allegato F2
Fac-simile Offerta economica – Allegato ad F2

REGIONE LIGURIA
ARS – AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Il Dirigente RUP
(Dott. Luigi Moreno COSTA)

SEZIONE A

CAPITOLATO TECNICO

Procedura negoziata, in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera B) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la Fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni– occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei . Numero gara 6063530 (Cig 628007844F).

REQUISITI TECNICI DEL PRODOTTO

Il Farmaco, oggetto della presente fornitura, dovrà essere conforme alle norme vigenti per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio.

In particolare il prodotto offerto dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle direttive statali e/o comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e per il controllo di qualità dei medicinali con particolare riferimento ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia;
- corrispondenza ai saggi e ai requisiti previsti dalle relative monografie della F.U. edizione in vigore ed eventuali aggiornamenti;
- conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto secondo quanto approvato dall'AIFA con il Decreto di registrazione. In alternativa, il prodotto dovrà riportare il contrassegno del Fornitore, la descrizione del prodotto e relativo quantitativo;
- indicazione chiara, su ogni confezione, della denominazione della specialità medicinale, la composizione, la data di preparazione, la scadenza, il numero del lotto e le indicazioni relative all'effettuazione dei controlli di Stato;
- conformità dei veicoli e degli eccipienti alla normativa vigente.

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive statali e/o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, con particolare riferimento a requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale vigente e relativi aggiornamenti, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità del prodotto fornito alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire, a proprio onere e spese, le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate, giacenti nei magazzini delle Aziende Sanitarie, qualora ne fosse vietato l'uso.

MODALITA' DELLA FORNITURA

- I prodotti dovranno essere forniti in confezione ospedaliera; ove questa non sia prevista, la confezione al pubblico dovrà essere integra e provvista di fustella idoneamente annullata, secondo le disposizioni ministeriali n° 44/80, n° 62/83 e n° 51/84.
- I prodotti devono essere confezionati in modo tale da garantire la corretta conservazione, anche durante le fasi di trasporto. In particolare, durante la fase di trasporto dovranno essere mantenute le idonee modalità di conservazione dei prodotti (continuità della catena del freddo).
- I Farmaci richiesti dovranno pervenire, mediante idonei mezzi di trasporto, etichettati secondo le vigenti disposizioni, in imballi atti a garantire il prodotto da qualsiasi eventuale danno che ne possa pregiudicare l'utilizzazione. In particolare, sull'imballaggio esterno deve essere chiaramente specificata la temperatura di conservazione.
- Eventuali avvertenze o precauzioni particolari da attuare per la conservazione dei prodotti forniti dovranno essere chiaramente leggibili, come pure la data di scadenza. Le singole confezioni dovranno essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Salute.
- La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

SEZIONE B

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura negoziata, in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera B) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la Fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei. Numero gara 6063530 (Cig 628007844F) .

Art. 1 – ARTICOLAZIONE DELLA FORNITURA

I quantitativi presunti del lotto unico di cui alla Sezione B allegato B1 sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, in quanto variabili in relazione alle diverse necessità degli utilizzatori, verificabili nel corso del periodo contrattuale. Pertanto non potrà essere accolta alcuna pretesa da parte della Ditta aggiudicataria per eventuali variazioni dei quantitativi.

La Ditta aggiudicataria è tenuta, comunque, a fornire tutta quella maggiore o minore quantità che potrà effettivamente occorrere.

Art. 2 – PREZZI D'AGGIUDICAZIONE. PREZZI CONSIP

La percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all'art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all'art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex-factory, la percentuale di sconto che i concorrenti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, al 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Le modalità di esecuzione del contratto comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura sono dettagliate nella Sezione A - Capitolato tecnico e nel presente Capitolato speciale.

Consegna

Le consegne dovranno essere effettuate presso le Strutture individuate da ciascuna Azienda sanitaria, specificate in sede di ordine, durante gli orari di apertura, nelle quantità richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto restituite e non pagate, con oneri a carico della Ditta.

La Ditta dovrà garantire che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti; gli eventuali danni sono a carico del mittente.

Il materiale dovrà pervenire entro cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta di consegna che potrà essere trasmesso anche a mezzo fax.

La consegna entro il termine suddetto si intende tassativa e non soggetta a variazione.

Qualora ciò non sia possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di consegna.

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a consegnare materiale di recente produzione, così da disporre al momento del ricevimento di almeno 2/3 del periodo di effettiva validità.

In casi di necessità contingenti e di urgenza la ditta dovrà essere in grado di far fronte ad eventuali richieste entro 24 ore dal ricevimento della richiesta di consegna; qualora ciò non fosse possibile il fornitore dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione alle Strutture competenti individuate da ciascuna Azienda sanitaria, concordando la consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva ordinata, sufficiente a coprire il fabbisogno urgente fino alla consegna del saldo.

I prezzi di aggiudicazione si intendono per merce franco magazzini di ciascuna Azienda sanitaria.

Qualora la Ditta affidataria non provveda ad inviare la merce nei termini previsti, verrà diffidata ad adempiere entro un termine massimo di cinque giorni naturali e consecutivi, fatta salva la facoltà, decorso inutilmente detto termine, di applicare tutte le penali convenzionalmente previste.

Ogni consegna dovrà essere accompagnata da regolare documento di trasporto che deve obbligatoriamente indicare:

- numero e data di riferimento dell'Ordinativo di fornitura
- numero e data di riferimento delle Richiesta di consegna/ordine
- luogo di consegna

Centrale Regionale di Acquisto

- elenco descrittivo del materiale consegnato.

La Ditta assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale nel periodo estivo e durante il periodo delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico della Ditta fornitrice che, pertanto, dovrà essere dotato delle attrezzature necessarie a svolgere tale attività.

Non sono ammessi richieste di ordine condizionati o vincolati a minimo d'ordine fatturabile.

La Ditta aggiudicataria è impegnata inoltre a svolgere i servizi accessori di informativa e di reportistica dettagliati nell'art. 13 della Convenzione.

Art. 4 – VALIDITA' E SCADENZA PRODOTTI

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 di validità complessiva del prodotto.

E' in facoltà dell'Amministrazione contraente accettare prodotti con scadenza inferiore a quella di cui sopra a condizione che il Fornitore si impegni a ritirare e sostituire a proprio onere i prodotti non utilizzati e scaduti.

Art. 5 – CONTROLLI SULLE FORNITURE

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà sulla base dei controlli quali-quantitativo effettuati dai Servizi competenti delle aziende sanitarie utilizzatrici.

Gli imballi dovranno essere a perdere, sufficientemente robusti per essere immagazzinati in sovrapposizione; quelli che a giudizio del personale delle aziende sanitarie utilizzatrici presentassero difetti o manomissioni saranno rifiutati e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione.

Sull'imballaggio esterno e su ogni confezione singola, dovrà essere ben visibile il contrassegno della Ditta, il nome del prodotto, la descrizione, la data ed il numero del lotto di fabbricazione ed il quantitativo espresso nell'unità propria del prodotto.

Nel caso non fosse possibile verificare/periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, la Ditta dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità e quantità dei prodotti forniti anche a distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, all'apertura degli imballaggi o delle confezioni, ne sarà possibile il controllo.

Art. 6 – VARIAZIONI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione della Centrale regionale di Acquisto, si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali.

Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta farà pervenire alla Centrale apposita richiesta motivata con i dati relativi al nuovo prodotto offerto, oltre a schede tecniche, dépliant ed eventuale campionatura.

La Centrale provvederà all'autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie utilizzatrici della convenzione.

Art. 7 – AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUI PRODOTTI IN CORSO DI FORNITURA

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Aziende Sanitarie contraenti su

Centrale Regionale di Acquisto

- qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto della fornitura compresi negli ordinativi di fornitura;
- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

Art. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La Ditta aggiudicataria emetterà fattura a fronte degli ordini evasi. Ogni singola Azienda Sanitaria utilizzatrice indica gli estremi a cui inviare le stesse nell'Ordinativo di Fornitura.

I pagamenti saranno effettuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002, e s.m.i..

Gli interessi scaduti non producono interessi.

E' fatto divieto alla Ditta fornitrice, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte di ciascuna Azienda Sanitaria, di interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 D.P.R. n. 270/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la Ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna Azienda Sanitaria dipendenti da tale interruzione.

Art. 9 – CONVENZIONE DI FORNITURA

A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalla norme vigenti, la stipulazione della Convenzione di Fornitura avrà luogo entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.

La Convenzione di Fornitura sarà registrata a cura della Centrale secondo le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 163/2006.

Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà ad emettere un Ordinativo di Fornitura per ciascuna delle ditte aggiudicatrici della fornitura.

Con l'Ordinativo di Fornitura le aziende sanitarie comunicano alla Ditta aggiudicataria la volontà di acquisire i prodotti/prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

La Convenzione di fornitura disciplina in particolare i seguenti aspetti contrattuali:

1. penalità
2. risoluzione del contratto
3. recesso dal contratto
4. brevetti industriali e diritto d'autore
5. cessione del contratto
6. subappalto

Centrale Regionale di Acquisto

7. danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
8. cauzione definitiva
9. trattamento dei dati personali
10. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte del Fornitore

Art. 10 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse riguardare i rapporti tra Centrale e fornitori, è territorialmente competente in via esclusiva il Tribunale di Genova.

Per le controversie relative alla mera esecuzione del contratto e perciò i rapporti tra aziende sanitarie contraenti e fornitori, territorialmente competenti in via esclusiva saranno il Tribunale di Genova, Imperia, Savona e La Spezia, in ragione del territorio in cui hanno sede le diverse aziende sanitarie contraenti.

Art. 11 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

La Ditta aggiudicataria accetta tutte le clausole riportate, nessuna esclusa od eccettuata.

Art. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore con specifico riferimento al D.Lgs. 163/2006 e smi "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al D.P.R. 05/10/2007 n. 207.

ALLEGATO B 1

Procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei. Numero gara 6063530 (Cig 628007844F).

FABBISOGNI STIMATI

NUMERO PAZIENTI DA TRATTARE (6 MESI)				
ASL 1	ASL 2	ASL 5	E.O. Galliera	IRCCS AOU San Martino-IST
11	non disponibile	6	46	124
				TOT. 187

NUMERO COMPRESSE PER I TRATTAMENTI (6 MESI)				
ASL 1	ASL 2	ASL 5	E.O. Galliera	IRCCS AOU San Martino-IST
924	non disponibile	616	5.040	15.456
				TOT. 22.036

Prot. n. XXXX

Rep. n. XXX

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno XX del mese di maggio dell'anno duemilaquindici in Genova, presso la sede della Centrale Regionale di Acquisto, in Via G. D'Annunzio, 64 innanzi a me, Dott. Attilio Profumo, Ufficiale Rogante dell'ARS - Centrale Regionale di Acquisto, senza assistenza di testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, sono presenti i Signori:

- Dott. Giorgio Sacco, Dirigente dell'Agenzia Regionale Sanitaria della Liguria, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via G. D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T); il quale interviene in qualità di Direttore dell'Area Centrale Regionale di Acquisto, (di seguito nominata, per brevità, anche "Centrale"), con sede legale in Genova, Piazza della Vittoria 15.

- Dott. Matteo Mussi, nato a Pavia, il 21/02/1979, residente in Certosa di Pavia, Via Cascina Colombara n. 2, C.F. MSS MTT 79B21 G288F, Procuratore (giusta Procura Speciale Repertorio n. 19446 del Notaio Marco Tommasini di Milano registrata in Milano il 18/11/2010 n. 9163 serie 1T) di GILEAD SCIENCES SRL, con sede legale in Via Melchiorre Gioia n. 26 – 20124 Milano, iscritta al Registro delle Imprese REA con n. MI - 1443643 Camera di Commercio di Milano, C.F. 11187430159, di seguito nominata, per brevità, anche "Fornitore") aggiudicataria della procedura negoziata in esclusiva ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera B) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la fornitura della sostanza medicinale Ledispavir/Sofosbuvir

– Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni - occorrente alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di mesi sei -
N. Gara 0000000 – CIG 0000000 giusta determinazione del Direttore dell'Area Centrale

Regionale di Acquisto dell'ARS n° 000 del 00/00/2015.

I Signori sopra costituiti, dei quali sono certo di identità personale, qualifica e poteri di firma convergono e stipulano, quanto segue:

PREMESSO

a) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta, derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A, ed alle condizioni, alle modalità ed ai termini contenuti nella lettera di invito, capitolato speciale, capitolato tecnico e relativi allegati;

b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);

c) che la Centrale, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore, mediante procedura ad evidenza pubblica (Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i.) di cui alla documentazione di gara;

d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura del lotto sopraindicato ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla Lettera di Invito nel capitolato d'oneri capitolato tecnico e relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle

stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato ed è agli atti della Centrale, la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

g) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Centrale nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione contrattuale.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

Amministrazione Contraente: l'Azienda ASL, E.O., IRCCS, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura e le conseguenti richieste di consegna;

Fornitore: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la

presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano la volontà di acquisire i beni/ le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

Richiesta di Consegna: (i.e. ordini) nell'ambito dell'Ordinativo di Fornitura è il documento con il quale le Amministrazioni contraenti comunicano al Fornitore, di volta in volta, il quantitativo dei prodotti richiesti, nonché il luogo di consegna;

Sito: lo spazio web sul Portale Internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dagli atti di gara che il Fornitore accetta incondizionatamente in sede di partecipazione alla procedura;

c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;

d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui all'art. 12 "Modalità e termini di esecuzione della fornitura", nonché la prestazione di tutti i servizi connessi alla fornitura.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti oggetto di aggiudicazione, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura e contestuali o successive Richieste di Consegna.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per la fornitura della sostanza medicinale Ledispavir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni - occorrente per le necessità delle AA.SS.LL, Aziende Ospedaliere e I.R.C.C.S. della Regione Liguria. Pertanto tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni del S.S.R. avranno la medesima scadenza. Il quantitativo indicato nei singoli ordinativi dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato tecnico.

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni contraenti, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le aziende ed enti sanitari nei confronti del Fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione sono esclusivamente le Aziende ed Enti del S.S.R. della Liguria.

2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione dopo la sottoscrizione degli Ordinativi di fornitura e l'emissione delle conseguenti richieste di consegna sottoscritte dai Punti

Ordinanti ed inviati al Fornitore.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura.

2. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti presso i seguenti recapiti del Fornitore: GILEAD SCIENCES SRL - Via Melchiorre Gioia, 26 - 20124 Milano tel 02/43920333 - Fax 02/48021540 - E-mail/PEC ufficiogaregilead@legalmail.it.

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni lavorativi.

4. Le Amministrazioni danno esecuzione agli ordinativi di fornitura tramite richieste di consegna. Le richieste di consegna vengono sottoscritte dai responsabili dei Punti Ordinanti; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano la Richiesta di Consegna attraverso posta elettronica certificata; in alternativa la Richiesta di Consegna, firmata dal Punto Ordinate è trasmessa via fax o raccomandata a/r al Fornitore. Le Richieste di Consegna debbono specificare le quantità dei prodotti richiesti da consegnare ed i luoghi di consegna.

5. La consegna del materiale dovrà avvenire entro cinque giorni dal ricevimento della richiesta, salvo termini più ravvicinati in caso di urgenza per i quali il Fornitore dovrà effettuare la consegna entro la data fissata in richiesta.

6. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte delle merci indicate nella Richieste di Consegna, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale

impossibilità all'Amministrazione richiedente entro due giorni lavorativi dalla ricezione.

7. Qualora il Fornitore non provveda ad inviare la merce nei termini ordinati previsti verrà diffidato ad adempiere entro un massimo di cinque giorni lavorativi.

Articolo 7 - Durata

1. La presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dal 00/00/2015.

2. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.

3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Economica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Centrale, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Centrale e le Amministrazioni da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni contraenti devono essere eseguite senza interferire nell'ordinaria attività: le modalità ed i tempi devono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna in particolare, ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

8. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Centrale, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza

preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

9. Resta espressamente inteso che la Centrale non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni contraenti. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente alle obbligazioni nascenti dagli Ordinatori di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:

a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione

secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;

b) manlevare e tenere indenne la Centrale nonché le Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Centrale di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinatori di Fornitura e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinatori di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute;

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati nelle Richieste di Consegna emesse da ciascuna Amministrazione contraente, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizio dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 11 - Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare a quello della redazione del documento valutazione dei rischi inerenti l'attività da svolgere.

2. In tale documento devono essere accuratamente analizzati ed evidenziati i rischi relativi alla fornitura in oggetto, introdotti nel ciclo lavorativo delle singole Amministrazioni contraenti, definite ed applicate le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

3. Il Fornitore è ritenuto interamente responsabile dell'applicazione delle misure di sicurezza previste dal documento di valutazione dei rischi suddetto e provvederà inoltre, a proprie spese a:

a) formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della fornitura oggetto della presente gara ed alle misure di protezione da attuare per ridurre tali rischi;

b) controllare e pretendere che i propri dipendenti rispettino le norme vigenti di sicurezza e di igiene, nonché le disposizioni che le aziende sanitarie contraenti hanno definito e definiranno in materia;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti siano dotati ed usino i dispositivi di protezione individuali e collettivi previsti ed adottati dal Fornitore stesso per i rischi connessi agli interventi da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi di opera siano a norma ed in regola con le prescrizioni vigenti;

e) informare immediatamente le Amministrazioni contraenti in caso di infortunio/incidente e a ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze previste dalla legge.

4. Il Fornitore, oltre alla sicurezza dei propri dipendenti è direttamente e pienamente responsabile della sicurezza delle terze persone che eventualmente si venissero a trovare nell'area di lavoro; in tal senso dovrà adottare adeguate misure di sicurezza atte ad evitare qualsiasi rischio a terzi nell'area di lavoro di propria competenza.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura e nelle successive Richieste di Consegna, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. La consegna di ciascun bene si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna nei magazzini e/o nelle strutture indicate dalle Amministrazioni contraenti.

3. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un'unica soluzione, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione.

4. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare numero di riferimento della Richiesta di Consegna, data, luogo di consegna, elenco dettagliato della merce consegnata.

5. Il Fornitore deve effettuare la consegna, in porto franco, dei beni oggetto del contratto entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna.

6. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta di Consegna, ovvero dichiarata telefonicamente, il Fornitore deve far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale nel più breve tempo possibile e comunque entro 48 (quarantotto) ore lavorative dal

ricevimento della richiesta/telefonata medesima, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

7. Il personale delle Amministrazioni, all'atto di ogni consegna, può verificare la conformità dei prodotti consegnati. La firma all'atto del ricevimento della merce indica la mera corrispondenza del materiale inviato rispetto a quello richiesto. Quantità e qualità dei prodotti possono essere accertati dall'Amministrazione in un secondo momento, dopo l'apertura degli imballaggi. In tal caso il Fornitore dovrà accettare eventuali contestazioni anche a distanza di tempo dalla consegna. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.

8. L'accettazione della merce non solleva il Fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni relativamente ai vizi palesi od occulti della merce stessa non rilevati all'atto della consegna, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere a seguito dell'utilizzo della merce consegnata.

9. In caso di mancata rispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi prescritti dal Capitolato Tecnico e relativi allegati e/o alle caratteristiche dichiarate dalla Ditta in sede di offerta, la merce viene restituita al Fornitore che è tenuto a ritirarla a sue spese e a sostituirla entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della segnalazione - che dovrà essere inviata per iscritto dall'Amministrazione contraente non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della merce -pena l'applicazione delle penali.

10. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore che dovrà ritirarla a sue spese. E' a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 giorni dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta. La mancata sostituzione della merce sarà considerata mancata consegna.

11. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall'Amministrazione contraente.

Articolo 13 - Servizi accessori

1. Servizio di reportistica.

La Centrale può richiedere al Fornitore l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dalla Centrale anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio.

2. Contatti del Fornitore.

Il Fornitore ha l'obbligo di fornire alle Amministrazioni informazioni relative:

- alle forniture comprese nella Convenzione;
- alle modalità di contatto con la propria struttura organizzativa (gestione ordini, magazzini, logistica) con indicazione dei relativi orari;
- alle modalità di inoltro dei reclami;
- alle modalità di compilazione delle singole Richieste di Consegna.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura e delle singole Richieste di Consegna sono calcolati sulla base delle condizioni di fornitura riportate nell'offerta (derivanti dall'applicazione delle percentuali di sconto praticate in sede di gara ai prezzi unitari al pubblico al netto di I.V.A.);

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei singoli prodotti e della effettuazione di servizi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. L'appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche

secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve essere intestata e spedita all'Amministrazione Contraente.

4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 .

5. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002.

6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ..

7. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale comunicato con nota inviata a mezzo posta elettronica certificata del 14/05/2015, acquisita agli atti con prot. gen. n. 4147 del 21/05/2015 la quale dovrà contenere altresì i nominativi dei soggetti abilitati ad operare sullo stesso;

8. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dei singoli ordinativi, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito alle Amministrazioni che dispongono i pagamenti;

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura.

10. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati a ciascuna A.S.L., E.O. e IRCCS dipendenti da tale interruzione.

11. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 16 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17 - Penali

1. Ciascuna Amministrazione contraente potrà applicare, a seguito di debita motivazione, le seguenti penali:

a) in caso di ritardo sulle consegne non imputabile alla Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, sarà applicata per ogni giorno solare una penale pari all'1 per mille dell'ammontare contrattuale e complessivamente non superiore al 10%. In caso di ripetuti ritardi ogni Amministrazione contraente si riserva la facoltà di considerare risolto il contratto, con conseguente richiesta alla Centrale di procedere all' incameramento della propria quota del deposito

	cauzionale definitivo, proporzionalmente alla quota residua non ancora	
	svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113	
	D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche, e fatto salvo il	
	risarcimento di ulteriori danni, il cui valore economico eccede l'importo	
	incamerato;	
	b) in caso di mancata consegna parziale o totale dei prodotti, entro l'ulteriore termine	
	massimo concesso oltre gli ordinari termini contrattuali, può essere applicata una	
	penale massima pari al 10% del valore della mancata fornitura;	
	c) in caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, ciascuna A.S.L.,	
	E.O. e IRCCS potrà:	
	– restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che	
	dovrà impegnarsi a sostituirla entro i termini indicati dagli stessi;	
	– restituire la merce al Fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza	
	chiederne la sostituzione, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei	
	propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.	
	2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine stabilito per la comunicazione di	
	cui all'art. 25, comma 1, la Centrale applica al Fornitore una penale pari all'1% del	
	valore della Convenzione.	
	3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni	
	contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute	
	nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni, ovvero la Centrale,	
	applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la	
	fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni	
	contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.	
	4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle	

penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore da parte delle Amministrazioni Contraenti (da inviare per opportuna conoscenza anche alla Centrale) o dalla Centrale; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni e/o della Centrale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. La Centrale in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.

8. La Centrale, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni Contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Centrale ha facoltà di

ritenere definitivamente la cauzione, e/o l'Amministrazione contraente di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 18 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Centrale di importo di Euro 0000000000 emessa da Generali INA Assitalia Ag. di Vigevano in data 00/00/2015 identificata da n. 0000000000.

2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 3 dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modifiche, viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni contraenti.

3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/la Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data

dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.

6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Centrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19 - Proprietà dei prodotti

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Centrale, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Centrale delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere gli Ordinativi di Fornitura ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta

elettronica certificata e/o raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati. Nell'ipotesi di risoluzione della Richiesta di Consegna, l'Amministrazione resta obbligata per la restante parte del proprio Ordinativo di Fornitura.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Centrale, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Centrale hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e, rispettivamente, di applicare una penale equivalente o ritenere definitivamente la cauzione, proporzionalmente alla quota residua non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, e/o nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

3. In ogni caso le Amministrazioni possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:

- a) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- c) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata

	risoluzione del contratto;	
	d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;	
	e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di	
	Fornitura, ai sensi dell' articolo "Danni, responsabilità civile e polizza	
	assicurativa";	
	f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi	
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;	
	h) in caso di scadenza del brevetto ed immissione sul mercato di nuovi prodotti.	
	4. La Centrale può risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa	
	dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata e/o	
	raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:	
	a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal	
	Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di	
	cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi	
	dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi	
	dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";	
	e) nel caso in cui almeno 1 (una) Amministrazione abbia risolto il proprio Ordinativo	
	di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano	

la prosecuzione in tutto o in parte;

g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;

h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione.

5. La Centrale risolve di diritto la Convenzione nei casi previsti dall'art. 3 commi 8 e 9 della Legge 136/2010. Le Amministrazioni contraenti risolvono di diritto gli ordinativi di fornitura nei casi previsti dall'art. 3, commi 8 e 9, della Legge 136/2010.

6. La risoluzione della Convenzione comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura residui in favore delle Amministrazioni Contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'/degli Ordinato/i di Fornitura, la Centrale e, attraverso di essa, le Amministrazioni contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo dell'/degli Ordinato/i di Fornitura risolto/i.

8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera tramite posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Centrale al risarcimento dell'ulteriore danno.

9. In caso di contestuale inadempimento del Fornitore nei confronti di una pluralità di Amministrazioni contraenti le procedure per la qualificazione dell'inadempimento, la determinazione del danno e la competenza per le conseguenti azioni (compresa la risoluzione) sono svolte di norma unitariamente e in via esclusiva dalla Centrale.

Articolo 22 - Recesso

1. La Centrale ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera inviata tramite posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli previsti dal Bando di gara e dalla relativa documentazione di gara attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato o del Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia.

3. La Centrale ha altresì diritto di recedere nei casi e alle condizioni di cui al D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito con L. 7/08/2012 n. 135.

4. Il recesso dalla Convenzione da parte della Centrale comporta il recesso delle

Amministrazioni contraenti dai singoli ordinativi di fornitura da esercitarsi unilateralmente con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera inviata tramite posta elettronica certificata e/o raccomandata a/r.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

Articolo 23 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinato di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni

singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 24 - Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto ai limiti ex art. 118 D.Lgs. 163/2006.

2. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

3. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

Articolo 25 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. In caso di cessione del brevetto, il Fornitore dovrà darne comunicazione entro 5 (cinque) giorni alla Centrale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. La Centrale procederà all'immediata stipula della Convenzione con il Fornitore subentrante, ferme restando le verifiche sui requisiti dello stesso.

2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 26 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Amministrazioni contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni contraenti.

3. Le Amministrazioni contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27 - Responsabile del Procedimento per la Centrale e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la Centrale individua nel Dott. Luigi Moreno Costa il Responsabile del Procedimento, quale funzionario responsabile dei rapporti della Centrale con il Fornitore.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: tel. 010.548.8561 fax. 010.548.8566, e-mail. luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Dott. Michele Calò il

Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della Centrale, nonché di ciascuna Amministrazione.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: tel. 02/43920333 fax. 02/48021540 PEC/e-mail. ufficiogaregilead@legalmail.it.

5. Le Amministrazioni contraenti individuano il Responsabile del procedimento nell'Ordinativo di fornitura. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Dirigente apicale del Settore Acquisti/Approvvigionamenti competente per materia.

6. Il Fornitore può individuare per le singole Amministrazioni contraenti distinti Responsabili della fornitura.

Articolo 28 - Aggiornamento tecnologico

Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.

Articolo 29 - Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e la Centrale, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Genova ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 30 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Centrale, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente e perciò secondo la competenza territoriale relativa a ciascuna Amministrazione contraente.

Articolo 31 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. La Centrale, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione la Centrale è autorizzata alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti relativi ai sottoscrittori.

4. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Centrale, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e

monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.

6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Centrale o le Amministrazioni contraenti risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

a) nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;

b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;

c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste

verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;

d) nel trasmettere alla Centrale e/o alle Amministrazioni contraenti, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e segg. del Codice che necessitano di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì alla Centrale tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 32 - Oneri fiscali spese contrattuali e di pubblicazione

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma pubblica amministrativa.

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5

(Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata), Art. 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Art. 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Art. 12 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Art. 13 (Servizi accessori), Art. 14 (Corrispettivi), Art. 15 (Fatturazione e pagamenti), Art. 17 (Penali), Art. 18 (Cauzione definitiva), Art. 19 (Proprietà prodotti), Art. 20 (Riservatezza), Art. 21 (Risoluzione), Art. 22 (Recesso), Art. 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Art. 24 (Subappalto), Art. 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Art. 29 (Conciliazione presso la CCIAA), Art. 30 (Foro competente), Art. 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento) anche in deroga specifica all'art. 4 comma 4 D. Lgs. 14/3/2013, n. 33, Art. 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 33 (Clausola finale).

Io Ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici su pagine 35 a video, dandone lettura alle parti, per cui a conferma lo sottoscrivono, con modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della legge 19.2.1913, n. 89, nell'apposizione in mia presenza della firma autografa e nella successiva acquisizione digitale, mediante scansione ottica dell'atto sottoscritto.

Io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico in formato pdf con firma digitale, dopo le parti e in loro presenza.

Genova, lì 00.00.2015

LA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO

IL FORNITORE

SEZIONE D

ORDINATIVO DI FORNITURA

Procedura negoziata, in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera B) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la Fornitura della Sostanza Medicinale Ledipsavir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei . Numero gara 6063530 (Cig 628007844F).

N.ro di protocollo.....
 Fornitore/ARS Liguria – Area Centrale Regionale Acquisto
 Indirizzo , N° civico
 Cap Città
 N° tel
 N° Fax

E p.c.: ARS Liguria – Area Centrale Regionale Acquisto

ORDINATIVO DI FORNITURA

Il sottoscritto
 per l'Amministrazione
 Direzione/Dipartimento/Altro
 C.F. Con sede in Via
 Tel/Fax E-mail.....
 di seguito "Amministrazione Contraente"

PREMESSO

che in data/... è stata stipulata una convenzione tra la Centrale Regionale di Acquisto di seguito denominata "Centrale" e il Fornitore.....per la fornitura della "Sostanza Medicinale Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni - occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei ", Numero gara 6063530 (Cig 628007844F) ai sensi dell'art. 9, comma 1, L.R. n. 14/2007:

- A. che l'Amministrazione Contraente rientra tra i soggetti che devono utilizzare la Convenzione stipulata con la Centrale;
- B. che il Fornitore,....., ha nominato quale Responsabile della Fornitura il Sig.
- C. che l'A.S.L./E.O./IRCCS ai sensi dell'art 274 D.P.R. 5/10/2010, n. 207 ha nominato quale Responsabile del Procedimento il Sig. e Responsabile dell'esecuzione della Fornitura il Sig. / i Sigg.....
- D. che a seguito della stipula della Convenzione l'Amministrazione contraente si è determinata ad attivare la fornitura;
- E. che la Convenzione ed i suoi allegati regolano i termini generali del rapporto tra le parti e che in caso di contrasti le previsioni della stessa prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione.

ORDINA

La fornitura dei beni descritti nell' "ordinativo di fornitura" per l'A.S.L./E.O./IRCCS.

Le fatture relative al presente Ordinativo di Fornitura dovranno essere intestate a:

(Amministrazione per esteso)
 Via n.
 Città CAP
 Codice Fiscale (dell'Amm.ne)
 e dovranno indicare
 N.ro di protocollo (del presente ordinativo)
 (Luogo)....., (Data)/../...

I pagamenti saranno effettuati a Trascorsi almeno giorni dalla data del ricevimento della fattura mediante

per l'Amministrazione Contraente

Allegati*:

Modulo 1: Dettagli Ordinativo

Modulo 2: Indicazione dei punti di consegna

Modulo 1**ORDINATIVO DI FORNITURA**

LOTTO	CIG	CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	QUANTITATIVI (1)	PREZZO UNITARIO IVA INCLUSA	CORRISPETTIVO TOTALE IVA INCLUSA (2)

1) quantitativi indicativi per UN ANNO di durata del contratto

2) importo complessivo indicativo per UN ANNO di durata del contratto

Modulo 2**ORDINATIVO FORNITURA - INFORMAZIONI SUI PUNTI DI CONSEGNA**

DENOMINAZIONE LUOGO DI CONSEGNA	INDIRIZZO COMPLETO

I campi sottostanti sono da compilarsi obbligatoriamente per la validità dell'ordinativo

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE _____

CODICE FISCALE _____

ALLEGATO F1

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei. Numero gara 6063530 (Cig 628007844F).

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ cap (_____) il _____

residente a _____ cap (_____) _____

in Via _____ n. _____

C.F. _____

1- ☐ in qualità di _____ e legale rappresentante

oppure (barrare le casella corrispondente)

2- ☐ in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data

_____ dal Notaio in _____ Dott. _____, repertorio

n. _____, e legale rappresentante

dell'impresa _____

con sede legale in _____ cap (_____) _____

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____) _____

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

Matricola INPS _____ ---di seguito "Impresa"

CHIEDE

Di partecipare alla presente procedura relativamente al/ai seguente/i lotto/i:
(contrassegnare l'ipotesi che interessa):

	N. lotto	Descrizione
☐	1	Procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i. per la fornitura della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni – occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di

	mesi sei. Numero gara 6063530 (Cig 628007844F).
--	---

E

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,
- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

sotto la propria responsabilità

DICHIARA**1) ai sensi dell'articolo 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE**

che l' Impresa (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza) è iscritta
nel Registro delle Imprese di _____

tenuto dalla C.C.I.A.A. di _____

con oggetto sociale _____

e ne attesta i seguenti dati:

sede legale in _____ cap (_____) _____

via _____ n. _____

sede operativa in _____ cap (_____) _____

via _____ n. _____

C.F. _____ e P. IVA _____

n. di iscrizione CCIA _____ data di iscrizione _____

durata della Impresa /data inizio e termine _____

forma giuridica _____

costituita con atto del _____

capitale sociale: deliberato Euro _____, sottoscritto Euro _____

_____, versato Euro _____

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (compilare la tabella con tutti i dati richiesti):

Carica e relativi poteri associati, data di nomina e scadenza	Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Luogo ed indirizzo di residenza	Codice fiscale

2) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- che il soggetto richiedente e tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto di cui all'articolo 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h) i), m), m ter), m quater) e in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento dell'appalto;
- che per il soggetto richiedente, per tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettere b) e c) e per i relativi conviventi non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 L. 31.05.1965 n. 575 (ora art. 67 comma 4, D.Lgs n. 159/2011);
- che il soggetto richiedente e tutti i soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettera b) e c):
hanno denunciato i reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

oppure (barrare la casella corrispondente)

non sono mai stati vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 C.P., aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;

- che sono cessati dalle cariche societarie di cui alla lettera m) nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara i seguenti soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza):

e che nei loro confronti:

- non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure:

- l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata : _____ (si richiama altresì il comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 - specificare se ricorrono gli estremi dell'art. 178 cp e/o dell'art. 445 2 comma cpp).
- che, in relazione alla certificazione di cui all'articolo 38, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., inerente le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella corrispondente):
 - ☐ l'impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici) unità;
 - ☐ l'impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) unità e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18/01/2000;
 - ☐ l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99, avendo presentato in data _____ all'ufficio competente la richiesta di avviamento con le modalità previste dall'art. 9 o avendo stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 11. L'apposita certificazione dalla quale risulti l'ottemperanza alla legge può essere rilasciata dalla competente Direzione territoriale del Lavoro di _____ Comune di _____ via _____ n. _____ CAP _____ () tel. _____ PEC _____;

• **che, ai sensi dell'art. 1 L. n. 266/2003 EMERSIONE LAVORO NERO:**

- ☐ che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01 oppure (barrare la casella corrispondente)
- ☐ che la ditta si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/01, ma che il pericolo di emersione si è concluso.

• che l'impresa è titolare delle seguenti posizioni:

INPS:

sede di iscrizione _____

indirizzo: _____

n. posizione: _____

codice attività _____

CCNL applicato al personale dipendente _____

n. dipendenti (circa) _____

INAIL:

sede di iscrizione territoriale _____

indirizzo: _____

n. posizione: _____

n. totale dipendenti: _____

3) ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 che il soggetto richiedente e gli altri soggetti previsti dall'art. 38 comma 1 lettera b) e c) hanno riportato le seguenti condanne penali (indicare tutte le condanne, specificare se si tratta di condanne che sono causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 38 comma 1 lettera c);

4) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 che l'impresa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o negoziali;

5) che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel **casellario informatico** istituito per l'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

6) la **regolarità della propria posizione fiscale e contributiva**, nel senso che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse, dei contributi previdenziali ed assistenziali;

7) che l'**indirizzo completo** al quale deve essere trasmessa ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, che saranno inviate anche solo a mezzo fax/PEC, è il seguente:

Comune: _____; Provincia: _____; CAP _____

Via _____ N° Civico: _____; tel. _____

_____ fax : _____, individuando quale referente

IL/LA Sig./ra: _____; E-mail _____

PEC): _____;

e-mail : _____.

Il/La sottoscritto/a _____ nella sua qualità di _____, **dichiara**, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel capitolato speciale di gara.

Luogo e data

IL DICHIARANTE (firma del dichiarante e timbro dell'impresa)

Modalità di compilazione della domanda:

1. La firma non è soggetta ad autenticazione.
2. La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a **copia fotostatica non autenticata** di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3) del D.P. R. n. 445/2000.
3. Nel caso in cui lo spazio predisposto non sia sufficiente, potranno essere allegate allo stampato pagine aggiuntive, recanti idoneo richiamo al paragrafo di riferimento

ALLEGATO F2)

FAC SIMILE OFFERTA ECONOMICA

Marca da bollo

INTESTAZIONE DITTA

ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Via D'Annunzio 64
16121 Genova (GE)

OGGETTO: procedura negoziata in esclusiva, ai sensi dell'art. 57 – comma 2 – Lettera b) del Decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per la fornitura della Sostanza Medicinale **Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni –** occorrente alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria per un periodo di mesi sei. Numero gara 6063530 (Cig 628007844F).

Il sottoscritto _____
nato il _____ a _____
in qualità di _____
dell'impresa _____
con sede in _____
con codice fiscale - partita IVA n. _____
telefono _____ fax _____ email _____ @ _____

quale

☐ impresa singola ;

ovvero

☐ consorzio

ovvero

☐ impresa capogruppo del costituendo R.T.I./Consorzio con le imprese indicate nella istanza di ammissione alla gara

☐ impresa capogruppo del costituito R.T.I./Consorzio con le imprese indicate nella istanza di ammissione alla gara

OFFRE

Per l'esecuzione della fornitura in oggetto, e in particolare per il/i lotto/i _____, le condizioni dettagliate nelle schede-offerta allegate alla presente quale parte integrante e sostanziale conformemente a quanto richiesto all'art. 4 del Disciplinare, busta n. 2) offerta economica (foglio elettronico denominato F2);

DICHIARA

- che nel redigere l'offerta la Ditta ha tenuto conto degli obblighi e di tutti i conseguenti oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro e che i costi relativi alla sicurezza sono congrui rispetto alla entità ed alla caratteristica della fornitura;
- nel caso di R.T.I., di confermare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese così come precedentemente indicato;
- che la parte della fornitura che si intende eventualmente sub-appaltare a terzi in caso di aggiudicazione è la seguente _____
per un valore presunto pari al _____ % dell'importo di aggiudicazione.

Luogo e data _____

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Allegata: Copia documento identità del soggetto sottoscrittore.

ALLEGATO F2

Fornitura in esclusiva della Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400 – Farmaco Harvoni

Numero gara: 6063530
CIG: 628007844F

LOTTO	NUMERO PAZIENTI	NUMERO COMPRESSE	PREZZO COMPLESSIVO SEMESTRALE
1	187	22.036	

LOTTO	CODICE ATC	DESCRIZIONE PRINCIPIO ATTIVO	NOME COMMERCIALE PRODOTTO	CODICE AIC	UNITA' DI MISURA	FORMA FARMACEUTICA	PREZZO OFFERTO A COMPRESA IVA ESCLUSA IN CIFRE (EURO)	SCONTO % SUL PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA
1	J05AX65	Sostanza Medicinale Ledipasvir/Sofosbuvir – Compresse rivestite con film Mg. 90/Mg. 400	HARVONI	043731013/E	COMPRESSE RIVESTITE CON FILM	COMPRESSE RIVESTITE CON FILM		

Offerta n° del.....

Nota 1: Il prezzo unitario offerto, pena esclusione, non potrà essere superiore alla base d'asta di Euro

La Ditta offerente dichiara che il costo relativo alla sicurezza (ricompreso nell'importo complessivo) per il presente lotto è pari ad € _____ = (_____ / _____)

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILE